



# Comune di MINUCCIANO

Provincia di Lucca

**Verbale n. 2 del 23.02.2022**

## **PARERE SULL'APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024 E VERIFICA DELLE ECCEDENZE DELLA DOTAZIONE ORGANICA**

---

*L'Organo di revisione*

Dott. Eugenio Presta

**COMUNE DI MINUCCIANO**  
**ORGANISMO UNICO DI REVISIONE DEI CONTI**

**Dott. Eugenio Presta**

Oggetto: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 23.02.2022 AVENTE OGGETTO: RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2022 DI EVENTUALI SITUAZIONI DI ESUBERO DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DEL D.LGS N. 165/2001. APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (PTFP) 2022/2024 E RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, l'organo di revisione, nella persona del Revisore Unico, dott. Eugenio Presta, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 13.06.2019, effettua la verifica su quanto in oggetto.

Il Revisore ha ricevuto la documentazione in data 23.02.2022 dal Rag. Marco Comparini, Responsabile Finanziario del Comune di Minucciano.

Alla richiesta ha allegato:

- Proposta di deliberazione n. 26 della Giunta Comunale per l'aggiornamento del piano del fabbisogno di personale 2022 - 2024;
- Allegato 1 Prospetto calcolo delle capacità assunzionali 2022 - 2024;
- Allegato 2 Piano occupazionale e piano delle assunzioni triennio 2022 - 2024;
- Allegato 3 Dotazione organica triennio 2022 - 2024;
- Allegato 4 Prospetto dimostrativo della previsione del limite di spesa per personale del fabbisogno 2022 - 2024;

\* \* \*

L'organo di revisione economico finanziaria ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Minucciano e relativi allegati.

VISTI:

- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1968;
- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge 296/2006 che dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale dispone ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che "I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"
- il decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ha stabilito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- il D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

#### PRESO ATTO

- che l'Ente non presenta eccedenze di personale, sulla base dell'ultima ricognizione adottata;
- che l'Ente ha rispettato gli obiettivi del Pareggio di Bilancio per gli anni dal 2018 al 2020;
- che per il Comune di Minucciano il rapporto spese di personale/entrate correnti si colloca al di sotto del valore soglia quindi nella fascia dei comuni virtuosi ai sensi del secondo comma dell'art. 33 del D.L. n. 34/19;
- dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Amministrativo ed alla regolarità contabile espresso dal dirigente del Settore Economico Finanziario

- l'organo di revisione economico finanziaria

**ESPRIME**

parere favorevole sulla proposta di Delibera della Giunta Comunale n. 10 del 23/02/2022.

Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2022 - 2024, e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

San Giuliano Terme (Pi), 23/02/2022

Il Revisore dei Conti

Dott. Eugenio Presta